CONVENZIONE CON IMPRESE PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA AFAM IN FORMA ASSOCIATA IN *SCIENZE DELLA PRODUZIONE ARTISTICA E DEL PATRIMONIO*, PER IL XL CICLO (I CICLO AFAM), A.A. 2024-2027, D.M. 226/2021 , D.M. 470/2024 E D.M. 630/2024.

TRA

L'Accademia di belle arti di Catania (di seguito denominata ABACT), con sede legale in Via del Bosco 34/A, 95125 Catania, C.F 80011550870 , rappresentata dal Direttore prof. Giovanni Latino;

E

La Fondazione Rossini Opera Festival (di seguito denominata "Fondazione"), con sede legale in Via Rossini n. 24 CAP 61121 Pesaro (PU) C.F. e P.I. 01291120416, rappresentata dal Presidente Daniele Vimini, indirizzo PEC rossinioperafestival@legalmail.it. debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione;

entrambe di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti" e singolarmente "la Parte".

VISTI

- il D.M. 226/2021 del 14 dicembre 2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"

- il D.M. 470/2024 del 21 febbraio 2024, «Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

- il D.M. n. 630/2024 del 24 aprile 2024 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Accademia, per l'anno accademico 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca alla Fondazione" – Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", 44 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato innovativi accreditati (XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025);

l'art. 1 del citato D.M. che definisce le imprese come "*al paragrafo 2 'Nozione di impresa e attività economica' della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: '(...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.'. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., 'Ecosistemi dell'innovazione', 'Partenariati estesi', 'Centri Nazionali' e 'Cluster tecnologici nazionali'), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione"*;

- il *Regolamento dell'Accademia di belle arti di Catania in materia di dottorati di ricerca AFAM, a*pprovato dal Consiglio Accademico verbale 9/2024 dell'8 luglio 2024;

PRESO ATTO CHE

- la misura MUR n. 630/2024 intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante programmi di dottorato;

- ai sensi del sopra citato D.M., le risorse a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3, sono finalizzate al finanziamento di borse per dottorati innovativi, in collaborazione con imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare le borse di dottorato disciplinate dal presente decreto per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione;

- l'ABACT è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella Tabella A allegata al D.M. 630/2024;

- il costo effettivo di una borsa di dottorato, ai sensi dei predetti DM n. 226/2021 e DM n. 247/2022, è pari a € 60.107,22, comprensivo dell'importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale va aggiunta il budget pari al 10% dell'importo della borsa nonché l'eventuale maggiorazione, per i periodi di soggiorno all'estero, pari al 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa;

- l'art. 7 del D.M.630/2024 prevede tra i criteri di ammissibilità e valutazione periodi obbligatori di studio e ricerca, da trascorrere in Fondazione (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi);

- l'ABACT ha attivato per il XL Ciclo (I ciclo AFAM), il Corso di Dottorato di Ricerca in *Scienze della produzione artistica e del patrimonio*, della durata di tre anni;

- la Fondazione si è resa disponibile, tramite trasmissione di apposita lettera di intenti firmata e datata 21/11/2024, a finanziare parzialmente n. 1 borsa di studio nell'ambito per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in *Scienze della produzione artistica e del patrimonio* (XL ciclo – a.a. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027) dell'ABACT, nell'ambito della dotazione assegnata alla stessa Accademia dal MUR ai sensi del sopra citato D.M. 630/2024 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;

- il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'ABACT né con la Fondazione;

- le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex D.M. 630/2024: "Strumenti, metodi e nuove tecnologie per la comunicazione delle arti visive".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. L'ABACT, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in *Scienze della produzione artistica e del patrimonio* si impegna ad attivare il Dottorato di ricerca suddetto e la Fondazione Rossini Opera Festival metterà a disposizione le proprie strutture per l'attività di ricerca dei dottorandi.

ART. 2 – Oggetto

1. La Fondazione è interessata allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di Ricerca nei settori

disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di Ricerca di cui sopra ed è disponibile ad accogliere nelle proprie strutture alcuni dottorandi per attività di ricerca.
2. La Fondazione provvederà a garantire periodi di studio e ricerca per un minimo di 6 mesi ed un massimo di 18 mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio.

ART. 3 – Oneri economici
1. La Fondazione si assume gli oneri connessi al finanziamento parziale nell'ambito delle borse di dottorato attribuite a valere sul PNRR ai sensi del D.M 630/2024, di n. 1 borsa di studio, afferente al predetto Corso di Dottorato di Ricerca, per l'intera durata triennale del percorso dottorale (36 mesi). A tal fine la Fondazione si impegna a versare annualmente all'ABACT il finanziamento parziale di € 10.000 (diecimila) per l'intero triennio, previa presentazione di regolare documentazione.
2. Tale finanziamento parziale è destinato allo sviluppo di apposito progetto di ricerca stabilito dal Collegio dottorale, in accordo con la Fondazione, in seno al curriculum n. 1: Archivi e repertori teatrali: carte, costumi, scenografie, scenotecniche, repertori, drammaturgie, performance contemporanee, del citato Dottorato di ricerca in forma associata in Scienze della produzione artistica e del patrimonio, primo ciclo a.a. 2024-25 / 2025-26 / 2026-27, DM. 630/2024, Ente capofila: ABACT, in convenzione.

ART. 4 – Modalità di erogazione del finanziamento
1. Il finanziamento parziale della borsa PNRR – D.M. 630/2024, di cui all'art. 3, sarà erogato dalla Fondazione in: n. 3 quote da versare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'ABACT e così ripartite: I annualità (a.a. 2024/2025) - € 3.333,33; II annualità (a.a. 2025/2026) - € 3.333,33; III annualità (a.a. 2026/2027) - € 3.333,33.
2. Ciascun versamento a favore dell'ABACT dovrà essere effettuato sul Ccb intestato a Accademia di belle arti di Catania, Banca: "CREDIT AGRICOLE" - Agenzia nr. 9 di Catania, viale Ruggero di Lauria n. 45 – CAP 95127 - Iban: IT46S0623016911000015187639 - SWIFT/BIC : CRPPIT2PXXX.
3. Le somme eventualmente non utilizzate per effetto di rinuncia, decadenza e cessazione del/della titolare della borsa finanziata, saranno restituite alla Fondazione.
4. In caso di mancata assegnazione della borsa finanziata per assenza o rinuncia di candidati idonei, la borsa potrà essere eventualmente bandita per il ciclo successivo, previo accordo con la Fondazione.

ART. 5 – Impegni delle Parti
1. Le Parti si impegnano congiuntamente a:
- realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 630/2024 (ALL. B – Progetto di Ricerca PNRR – DM 630/2024);
- individuare un supervisore accademico e un tutor aziendale per il/la corsista, definendone rispettivi ambiti di competenza;
- mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca del/della corsista (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico, …);
- rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dal/dal corsista secondo quanto stabilito dal DM 630/2024;
- coinvolgere il/la corsista in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
- garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- favorire, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024, nel rispetto della proprietà intellettuale, la

valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
2. L'ABACT si assume la responsabilità di:
- ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della borsa di studio e del finanziamento parziale da parte della Fondazione, provvedendo ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
- provvedere ad erogare la borsa di studio al/alla corsista utilmente collocato/a in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- informare tempestivamente la Fondazione circa l'esito del concorso e dei successivi scorrimenti di graduatoria e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del/della beneficiario/a della borsa di studio;
- provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- supervisionare le attività del/della corsista per tramite del/dei Supervisore/i designato/i dal Collegio dottorale;
- gestire la carriera del/della corsista;
- organizzare, in accordo con la Fondazione, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.
3. La Fondazione si impegna a:
- accogliere, per un periodo minimo di 6 mesi ed un massimo di 18 mesi il/la corsista presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l'attività di ricerca di interesse comune, anche per periodi non continuativi;
- garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca del/della corsista presso la sua sede, senza alcun onere per l'ABACT;
- qualora previsto dal Regolamento di Dottorato in vigore presso l'ABACT o richiesto dal Collegio dottorale, concorrere alla selezione dei candidati mediante personale qualificato;
- individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore accademico nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal/dalla corsista.
Allo scopo la Fondazione designa quali tutor:
Lorenzo Martinelli, email dirtec@rossinioperafestival.it, recapito telefonico: 07213800231;
Katia Ugolini, email: tecni@rossinioperafestival.it, recapito telefonico: 07213800232;
Alexia Mariotti, email: segreteria@rossinioperafestival.it, recapito telefonico: 07213800202.

ART. 6 – Copertura assicurativa
1. L'ABACT garantisce per tutta la durata della presente convenzione idonea -polizza assicurativa a copertura totale degli infortuni dei corsisti e per la responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al corsista svolte anche presso altre strutture, e si impegna a fornire i riferimenti ed i contenuti della predetta polizza alla Fondazione.
2. La Fondazione provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantisce la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 7 – Appartenenza dei diritti di proprietà dei risultati e disseminazione
1. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:
Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato, brevettato, registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941.

Particolari Opere dell'Ingegno: le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.
Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.
Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.
Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.
2. Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.
3. Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del/della corsista, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'ABACT, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% all'ABACT e al 50% alla Fondazione, salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.
5. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

Articolo 8 - Comunicazione dei risultati della ricerca
1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il/la corsista è tenuto/a alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e al *Regolamento dell'Accademia di belle arti di Catania in materia di Dottorati di ricerca*. Resta inteso che sarà fatto divieto al/alla corsista di pubblicare testi o informazioni riservate a cui avrà accesso durante il suo lavoro potendole, se del caso, solo citare tali fonti.
2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte del/della corsista restano disciplinati dalle norme interne dell'ABACT, ai quali il/la corsista deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'ABACT, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di PEC e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati; eventuali decisioni sulla brevettazione/registrazione dei Risultati saranno oggetto di un separato accordo scritto.
4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

Articolo 9 - Diritti di utilizzazione scientifica

1. L'ABACT si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte della Fondazione, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura dell'ABACT di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutelabilità degli stessi.
2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione della Fondazione, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà della Fondazione e nel caso apporterà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del/della corsista e il conseguimento del titolo.
3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca.
4. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 630/2024, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

ART. 10 – Regime di sfruttamento commerciale dei risultati

1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'ABACT e della Fondazione sui risultati di ricerca, le Parti si impegnano a collaborare alla redazione dei documenti necessari al deposito della relativa domanda di brevetto, che sarà depositata a nome congiunto e le relative spese saranno equamente suddivise al 50%.
2. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'ABACT e della Fondazione sui risultati di ricerca, spetterà alla Fondazione un'opzione per l'acquisto della quota di titolarità dell'ABACT da esercitarsi entro 3 mesi dal compimento delle prime formalità di protezione. Per l'esercizio dell'opzione di acquisto la Fondazione corrisponderà all'ABACT un corrispettivo da concordare che tenga conto del contributo delle Parti all'attività svolta, nonché dell'intero ammontare delle somme sostenute dall'ABACT per deposito e manutenzione dei titoli fino al momento di esercizio dell'opzione.
3. Decorso infruttuosamente il termine dell'opzione di acquisto del 50% ovvero in caso di rifiuto da parte della Fondazione, l'ABACT sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati e, in caso di concessione di licenza onerosa a terzi, sarà tenuta a riconoscere alla Fondazione un corrispettivo da concordare tenendo conto dell'investimento dell'ABACT nello sviluppo del risultato.
4. Qualora l'ABACT intenda cedere a terzi i diritti di proprietà intellettuale di cui sia contitolare la Fondazione e questa non sia interessata all'acquisto, le Parti si impegnano a procedere di comune accordo alla cessione e parteciperanno dei ricavi in proporzione alla rispettiva quota, fatto salvo il diritto dell'Accademia e/o della Fondazione di recuperare preventivamente sul ricavato l'equivalente di tutti i costi sostenuti per la protezione dei titoli fino al momento della cessione.
5. Nei casi di titolarità esclusiva dell'ABACT dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, qualora la Fondazione ritenga che detti risultati rivestano comprovata rilevanza dal punto di vista delle concrete prospettive di applicazione industriale al pari di quanto sarebbe accaduto in una situazione di contitolarità, la Fondazione stessa avrà diritto, a sua scelta: All'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati di titolarità esclusiva dell'ABACT per un corrispettivo da concordare:

- alla licenza esclusiva onerosa, territoriale e limitata al campo d'uso di interesse della Fondazione, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli;
- alla licenza non esclusiva onerosa, territoriale e limitata al campo d'uso di interesse della Fondazione, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo di una parte dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli, tenuto conto della natura non esclusiva della licenza.

6. Ove la Fondazione non abbia manifestato interesse per una delle opzioni di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'ABACT dell'informazione relativa all'avvenuto compimento delle formalità di protezione, l'ABACT sarà libera di procedere allo sfruttamento della proprietà intellettuale nei limiti di quanto previsto al comma 3.
7. Ove, successivamente al decorso del termine di cui al comma precedente, l'ABACT identifichi una terza parte interessata allo sfruttamento della proprietà intellettuale, la Fondazione avrà il diritto di ricevere un'informativa preventiva al fine di poter esercitare il diritto a una licenza non esclusiva gratuita e senza limitazioni territoriali sui predetti risultati, che sarà opponibile anche a eventuali cessionari o sublicenziatari della proprietà intellettuale.
8. Decorsi infruttuosamente i termini di cui all'articolo 10 comma 6, ovvero in caso di rifiuto da parte della Fondazione, l'ABACT sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati, anche mediante creazione di imprese spin-off e nulla sarà dovuto alla Fondazione, fatti salvi gli obblighi relativi alla disseminazione dei risultati.

ART. 11 – Informazioni confidenziali e riservatezza

1. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati o meno come "Informazioni confidenziali" e forniti durante la vigenza ed in funzione del presente accordo per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione, per qualsiasi causa questa intervenga, a tempo indeterminato o fino a quando non si verificano le condizioni di cui al successivo comma 5, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione, come ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il/la corsista.
4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà, oltre che nelle ipotesi connesse al dovere di rispetto di quanto imposto dal d.lgs 33/2013, a qualsiasi informazione che:
- la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
- sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;

- sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
- una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.

6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
8. Fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla corsista, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

Art 12 – Clausola anticorruzione e trasparenza

1. Le parti dichiarano di essere consapevoli dei principi previsti nei rispettivi Codici Etici e comportamentali adottati, che dichiarano di ben conoscere, e di impegnarsi a non porre in esser alcun comportamento contrario agli stessi o che induca l'altra parte a violarli.
2. Pur nel rispetto dei doveri di riservatezza, le parti dichiarano di essere soggette agli obblighi di cui al d.lgs 33/2013 e pertanto della possibilità che determinate informazioni inerenti la presente convenzione, ivi compreso quelle reattive ai soggetti fisici percettori dei vantaggi economici, debbano essere pubblicati nella sezione "*amministrazione trasparente*" dei rispettivi siti o comunicati a terzi ai sensi dell'art 5 della normativa citata.

ART. 13 – Durata della convenzione e anticipata risoluzione per inadempimento

1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte del/della corsista.
2. Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal *Regolamento dell'Accademia di belle arti di Catania in materia di dottorati di ricerca*, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione; in tal caso, eventuali somme non ancora corrisposte in ragione della presente convenzione non dovranno più essere versate e dovranno essere restituite quelle versate ma non giustificate da attività concretamente espletata/eseguita.
3. La presente Convenzione potrà essere risolta unilateralmente in caso di inadempimento di una delle parti agli obblighi in essa previsti, con particolare riferimento a quelli sulla titolarità di eventuali diritti di Proprietà Intellettuale e/o diritto d'autore, sulla riservatezza (Artt. 8, 9, 10 e 11). La parte non inadempiente dovrà in ogni caso preventivamente diffidare l'altra parte ad adempiere o porre rimedio al proprio inadempimento in modo definitivo entro un congruo termine mediante comunicazione scritta da inviarsi con pec o Raccomandata AR. Solo in caso di mancato adempimento nei termini indicati nella diffida ad adempiere, la Convenzione potrà essere risolta.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente

Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati personali*), tutte le informazioni riferite agli interessati.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. L'ABACT ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: abacatania@pec.it e direttore@abacatania.it.
4. La Fondazione ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi rossinioperafestival@legalmail.it e rpc@rossinioperafestival.it.

ART. 15 – Foro competente
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Pesaro.

ART. 16 – Imposta di bollo e di registrazione
La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

Catania li, 13 novembre 2024

Per ABACT
Il Direttore, Prof. Gianni Latino

Per la Fondazione
Il legale rappresentante, Daniele Vimini

Elenco dei principali dati relativi alla Firma **19 novembre 2026**

Dati firme
Firmatario 1
Numero di serie: 6797B4442EF7EB8C9452A95AF2773492
Soggetto
Stato: IT
Cognome: VIMINI
Nome: DANIELE
Numero di serie del DN: TINIT-VMNDNL78P26G479I
Nome comune: DANIELE VIMINI
DN Qualifier: WSREF-91387263805387
C.A. Emittente
Stato: IT
Località: Arezzo
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
<oid oidValue="2.5.4.97">
VATIT-01879020517
</oid>
Unità Organizzativa: Qualified Trust Service Provider
Nome comune: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Policy Information List
Policy Information
Policy ID: 0.4.0.194112.1.2
Policy Information
Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Policy Qualifier List
Policy Qualifier
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
Documentazione tecnica: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
Policy Information
Policy ID: 1.3.76.16.6
Qualified Certificate Statements
Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC
Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
Certificato valido dal: 18/10/2023 08.13.59
Certificato valido fino al: 18/10/2026 08.13.59
Attributi Firmati
Data e ora della firma: 26/11/2024 10.28.39

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Errore: Certificato di CA non trovato
Esito: Verifica Errata